



News fiscale del 23.12.2025

ASD E SSD:

PROROGA ESCLUSIONE IVA E ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA

Premessa

Con il Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 (art. 6, comma 10), pubblicato in G.U. n. 288 del 12 dicembre 2025, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2035 dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA per le operazioni effettuate da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) ai sensi dell'art. 4, quarto comma, DPR 633/1972.

Cosa significa in concreto?

- ✓ Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di soci, associati, partecipanti e tesserati, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, restano escluse da IVA fino al 31.12.2035.
- ✓ La decorrenza della nuova disciplina IVA, che avrebbe previsto l'assoggettamento a IVA (seppur in regime di esenzione) di tali operazioni, è quindi posticipata di dieci anni.

Riflessi della proroga per le ASD/SSD che svolgono solo attività *decommercializzata*

Per le ASD/SSD che svolgono esclusivamente attività istituzionale *decommercializzata*, ossia attività nei confronti di soci/tesserati secondo le finalità statutarie e nel rigoroso rispetto dei requisiti di legge (rispetto delle clausole statutarie previste dal D.lgs. 36/2021 e dall'art. 4, comma 7, DPR 633/72), la **proroga fino al 31.12.2035** del regime di esclusione Iva previsto dall'**art. 4, 4° comma, DPR 633/1972**, implica quanto segue:

- non è necessario aprire la partita IVA, in quanto la sola attività svolta rimane fuori campo IVA;
- non occorre emettere fattura o certificare i corrispettivi specifici: permane infatti l'esonero dagli obblighi IVA e dai relativi adempimenti in virtù dell'esclusione dal campo Iva delle operazioni poste in essere dall'ente;
- nessun cambiamento rispetto al passato: la gestione amministrativa-fiscale resta invariata fino al 31.12.2035.

Attenzione!!! La proroga **non elimina** gli obblighi IVA per chi svolge **anche attività "commerciali"**, come ad esempio nel caso di svolgimento delle seguenti prestazioni: sponsorizzazioni, pubblicità,



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



FOR THE REAL GAME



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



ACQUA NELLA SALUTE

Tutto il rosso della vita



FORNITORI UFFICIALI



Autoscuola



MEDICAL PARTNER



somministrazione/bar, cessioni verso terzi, ecc. Tali attività restano, infatti, soggette alle regole ordinarie (eventualmente anche tramite regimi speciali, ove applicabili; ad es. Regime forfettario L. 398/91).

Relazione tra esclusione ex art. 4 DPR 633/72 ed esenzione ex art. 36-bis DL 75/2023

Come detto, la proroga dell'esclusione IVA comporta che, fino al 31.12.2035, le prestazioni rese da ASD/SSD nei confronti di soci, associati, partecipanti e tesserati continuano a beneficiare dell'esclusione dal campo IVA ex art. 4, quarto comma, DPR 633/72.

L'Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito il rapporto della suddetta disposizione con l'esenzione IVA ex art. 36-bis DL 75/2023. In sostanza, l'art. 36-bis, che prevede l'esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport rese da enti senza fine di lucro, tra cui le ASD e SSD, si applica solo nei casi non riconducibili all'esclusione di cui sopra, ad esempio per le prestazioni rese a persone fisiche non tesserate o non socie.

In altre parole:

- ove si applica l'esclusione ex art. 4, questa prevale sull'esenzione ex art. 36-bis,
- ove non dovesse trovare applicazione tale esclusione, si renderà applicabile l'esenzione IVA, con relative conseguenze in tema di maggiori adempimenti fiscali.

Novità su detrazione IVA per enti non commerciali (art. 19-ter DPR 633/72)

L'art. 10¹ del D.lgs. 186/2025 sostituisce integralmente l'art. 19-ter del DPR 633/72. La nuova norma stabilisce che, per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'IVA sugli acquisti (anche intra-UE e importazioni) relativi a beni/servizi utilizzati anche per fini estranei all'attività economica è **detrattabile solo per la quota imputabile** all'attività economica, determinata con **criteri oggettivi** e coerenti con la natura dei beni/servizi acquistati.

¹ **Art. 10, Dlgs. 186/2025 - Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali**

L'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali).

1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detrattabile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata:

a) le attività per cui sono soggetti passivi;

b) le attività per cui non sono soggetti passivi.

3.».



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



FOR THE REAL GAME



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



ACQUA NELLA SALUTE
Tutto il rosso della vita



FORNITORI UFFICIALI



Sixtus Italia



MEDICAL PARTNER



In sintesi, la nuova disposizione prevede:

- detrazione parziale: l'IVA sugli acquisti è detraibile solo per la quota riferibile all'attività economica (commerciale), secondo criteri *oggettivi* e *coerenti* con la natura dei beni/servizi acquistati;
- obbligo di contabilità separata: gli enti devono gestire separatamente le attività per cui sono soggetti passivi IVA da quelle per cui non lo sono.
- rilevanza per ASD/SSD: la detrazione IVA sui cosiddetti acquisti promiscui sarà possibile solo per la parte riferibile ad attività commerciale, mentre per l'attività istituzionale/decommercializzata (fuori campo IVA) non spetterà alcuna detrazione.

Sintesi operativa per ASD/SSD affiliate

- ASD/SSD che svolgono solo attività decommercializzata: nessun obbligo di partita IVA, nessuna emissione di fattura o certificazione corrispettivi, nessun diritto alla detrazione IVA.
- ASD/SSD che svolgono anche attività commerciale: obbligo di partita IVA per la sola attività commerciale, con detrazione IVA limitata alla quota di acquisti riferibile a tale attività e obbligo di contabilità separata.
- Monitoraggio dei requisiti statutari: fondamentale il rispetto formale e sostanziale delle clausole statutarie previste dal D.lgs. 36/2021 e dall'art. 4, comma 7, DPR 633/72, per mantenere il regime di esclusione IVA.